

**Direzione Affari della Presidenza, Politiche
Legislative e Comunitarie, Programmazione,
Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali,
Energia
Servizio Assistenza legale, Consulenza e
Attività Amministrative per l'Ambiente e il
Territorio
Ufficio Aggiornamento Normativo, Consulenza
e Vigilanza
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'Aquila**

Prot. n.
Prot. riferimento n. 8869 del 14.12.2009
Prot. acquisizione n. 23202

L'Aquila,

Al Comune di
RAIANO (AQ)

Oggetto: L.R. n. 16 del 19.08.2009 – Obbligo di astensione ex art. 78, comma 2, D. Lgs n. 267/00.

In esito alla richiesta di parere formulata con la nota a margine si rappresenta che il Servizio Assistenza Legale di questa Direzione ha già fornito indicazioni utili all'applicazione dell'art. 78, comma 2, D. Lgs. 267/00 con il parere reso con nota prot. n. 17496 dell'8.7.2008 pubblicato su sito della Regione Abruzzo e ad ogni buon fine compiegato alla presente.

Ai fini che qui rilevano, si deve ritenere, conformemente all'orientamento pacifico della giurisprudenza, che l'obbligo di astensione ex art. 78, comma 2, D. Lgs. n. 267/00, da un lato, vada ravvisato solo in presenza delle stringenti condizioni stabilite dalla norma (così Cons. Stato, sez. V, sent. 13.06.2008, n. 2970) e, dall'altro, non possa configurarsi nel caso in cui la deliberazione consiliare prevista dall'art. 12 L.R. n. 16/09 si limiti all'approvazione dei criteri tecnico – urbanistici, dei principi informativi delle scelte urbanistiche compiute e degli obiettivi generali della disciplina adottata, nonché quindi dell'insieme del territorio comunale e delle frazioni, non avendo, invece, riguardo direttamente ad interessi particolari (v. per il principio, ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 931 del 5.3.2008).

Del resto l'art. 78, comma 2, D. Lgs. n. 267/00 non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale quale i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una “ *correlazione immediata e diretta*” tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado: correlazione ritenuta sussistere, secondo la giurisprudenza, allorchè l'amministratore (o un suo parente o affine fino al quarto grado) sia proprietario di aree o di immobili oggetto della disciplina urbanistica deliberata (v. ex plurimis, TAR Puglia – Lecce, sez. I, sent. 18.07.2009 n. 1884), o si trovi in posizione di conflitto di interessi perché portatore di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con l'interesse pubblico (Cons. Stato, sez. V, 13.062008 n. 2970).

Apprezamenti di fatto, questi, appena citati, che non possono che essere rimessi alla prudente valutazione di codesta Amministrazione.

Distinti saluti.

Ufficio Aggiornamento Normativo
Consulenza e Vigilanza
La Responsabile
Avv. Stefania VALERI

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Antonio SORGI